

ALCANTARA<sup>n</sup> A<sup>n</sup> AN N. 163767/13162 del *partito*

## STATUTO

### Art.1

#### Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione A.N.D.I. - ONLUS", con sede in Roma (RM).

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

### Art. 2

#### Sedi secondarie, delegazioni ed Uffici

Sedi secondarie, delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

### Art. 3

#### Scopi

La Fondazione ha come scopo la realizzazione di iniziative del più alto interesse sociale mediante l'esecuzione di interventi di assistenza medica e odontoiatrica in Italia e all'estero in situazioni di particolare disagio ed emergenza, la creazione di centri di assistenza sanitaria e la formazione del personale addetto, avvalendosi di progettualità propria e/o di Enti operanti in ambito non profit. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e opera nel settore dell'assistenza sanitaria.

### Art. 4

#### Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) svolgere attività di formazione degli operatori sanitari destinati all'attuazione dei programmi sia sul territorio nazionale che direttamente nell'ambito del Paese nel quale l'attività sarà realizzata;
- b) promuovere la cultura della solidarietà con particolare riferimento all'ambito sanitario e coordinare e supportare le associazioni di volontariato odontoiatrico operanti in Italia o all'estero;
- c) eseguire direttamente e/o finanziare studi di ricerca e sviluppo di metodologie diagnostiche terapeutiche, organizzare forme di comunicazione e di divulgazione dei risultati in ogni modo ivi compresa quella della realizzazione di eventi culturali e convegni scientifici tesi anche alla raccolta di fondi da destinare allo svolgimento della propria attività istituzionale.
- d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi



genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- f) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- g) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- h) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- i) erogare premi e borse di studio;
- l) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse.


#### **Art. 5 Vigilanza**

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

#### **Art. 6 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.



## **Art. 7**

### **Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi del Fondatore Promotore, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **Art. 8**

### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno approva il documento programmatico ed il piano economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.


Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci, predisposte dal Direttore Generale e dal Collegio dei Revisori dei Conti, devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.



E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonchè di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Partecipanti Fondatori e Partecipanti.

#### **Art. 10**

##### **Fondatore Promotore**

E' Fondatore Promotore l'A.N.D.I. - Associazione Nazionale Dentisti Italiani.

#### **Art. 11**

##### **Partecipanti Fondatori e Partecipanti**

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

#### **Art. 12**

##### **Partecipanti Esteri**

Possono essere nominati Partecipanti Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonchè gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'estero.

#### **Art. 13**


##### **Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione**

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

#### **Art. 14**

##### **Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti Fondatori e con la



maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni.

Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

#### **Art. 15**

##### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente, Vicepresidente e Tesoriere;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Scientifico; il Comitato Tecnico;;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 16**

##### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto membri così nominati:

- a) tre membri dall'assemblea nazionale ordinaria dei delegati dell'A.N.D.I.;
- b) tre membri nominati dal Consiglio delle Regioni dell'A.N.D.I.;
- c) un membro nominato dall'Esecutivo Nazionale dell'A.N.D.I..

Membro di diritto del Consiglio di Amministrazione è il Presidente pro tempore dell'A.N.D.I. cui compete il compito di convocare il primo Consiglio di Amministrazione e di presiederlo sino alla elezione del Presidente della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, dimissioni o decadenza ovvero, nel caso siano scelti tra i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti, nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla



cooptazione di altro/i Consigliere/i; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva riunione dell'organo competente alla nomina secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare ogni anno, su iniziativa del suo Presidente, entro il 30 novembre approva un documento contenente le linee guida e di indirizzo di svolgimento dell'attività della fondazione per l'anno successivo nonché i relativi programmi di interventi.

Il Consiglio provvede inoltre a:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 11 e 12 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina, e determinarne con Regolamento l'eventuale suddivisione e/o raggruppamento e le modalità di partecipazione all'attività della Fondazione;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- 6) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- 7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione, il Vice-Presidente ed il Tesoriere;
- 8) nominare, su proposta del Presidente della Fondazione sentito il Presidente pro tempore dell'A.N.D.I., i componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Tecnico nonché individuare i soggetti da iscrivere nell'Albo d'Onore;
- 9) deliberare sulla decadenza e la sostituzione dei consiglieri;
- 10) deliberare le modifiche dello Statuto;
- 11) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 12) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto, sentito il Fondatore Promotore;
- 13) approvare il regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati predisposto dal Direttore Generale determinando i compensi ed i rimborsi spese per i relativi membri.
- 14) può istituire un Albo d'Onore nel quale possono essere iscritti i Partecipanti Fondatori, i Partecipanti, i Partecipanti Esteri e tutti i soggetti, persone fisiche o Enti, che si siano particolarmente distinti nello svolgimento di attività a supporto della Fondazione.
- 15) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.



Non possono essere delegati i compiti di indirizzo e di programmazione dell'attività della Fondazione.

#### Art. 17

##### Convocazione e quorum

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri, o dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Le convocazioni di cui sopra possono essere inviate al domicilio dichiarato dagli aventi diritto al momento dell'elezione con qualsiasi mezzo e quindi anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica anche certificata notificato alla Fondazione da tutti gli aventi diritto, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In tale ultima ipotesi il presidente verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto l'avviso.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso ed il Direttore Generale nonché gli altri membri dei quali il presente statuto richiede la partecipazione a certi tipi di riunioni, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), secondo apposito regolamento, predisposto dal Comitato Tecnico, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni.

In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Tutte le deliberazioni potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri, ad eccezione delle deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio, che dovranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

In caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale che assume le funzioni di Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. In assenza del Direttore Generale il segretario della riunione viene nominato di volta in volta dai presenti, può essere anche persona estranea al



Consiglio; tale nomina non è necessaria quando il verbale del Consiglio è redatto da un notaio.

#### **Art. 18**

##### **Presidente, Vicepresidente, Tesoriere**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri elettivi dal Consiglio di Amministrazione stesso dura in carica per il tempo di durata della carica di consigliere. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, predisponde il documento contenente le linee guida e di indirizzo dell'attività della Fondazione nell'anno successivo.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri elettivi il Vice Presidente e il Tesoriere, cui è conferita la rappresentanza della Fondazione, congiuntamente o disgiuntamente dal Presidente ed in conformità al regolamento di cui all'articolo 16 del presente statuto per le attività contabili e bancarie.

Il Tesoriere cura il coordinamento tra il Direttore Generale ed il Presidente del Collegio dei Revisori limitatamente alle attività che precedono l'adunanza del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

#### **Art. 19**

##### **Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce le competenze, la qualifica e la durata dell'incarico che non può superare i tre anni ma è rinnovabile.


Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale provvede a:





- predisporre il Bilancio preventivo e quello consuntivo annuale, con la relativa relazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre il Regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Inoltre sovrintende e coordina tra loro gli organi consultivi della Fondazione (Comitato Scientifico e Comitato Tecnico).

In ogni caso in cui il Consiglio di Amministrazione si trovi nelle condizioni di impossibilità di funzionamento da qualsiasi causa esse siano dovute cura l'esecuzione e la realizzazione dei programmi già approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, svolge i compiti di ordinaria amministrazione della Fondazione, assumendo anche la rappresentanza temporanea della Fondazione, sino al reintegro nelle sue funzioni del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione. In tale ultima ipotesi resta in carica anche oltre il termine di durata della carica come stabilito al momento della nomina e assume altresì l'onere di invitare formalmente gli organi del Fondatore Promotore a procedere nel più breve tempo possibile alla nomina dei membri di natura elettiva del Consiglio di Amministrazione. Convoca infine il primo successivo Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia o assenza del componente di diritto dello stesso.

## Art. 20

### Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti, nominati, revocati e sostituiti dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti scientifici delle singole attività di rilevante importanza.


I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattroanni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, revoca o decadenza.

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione in caso di prolungata assenza alle riunioni del Comitato o per condotta contraria agli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o in caso di sua impossibilità o inerzia su convocazione del Direttore Generale cui deve pervenire richiesta di convocazione da almeno due componenti il Comitato.

Le riunioni si svolgono in conformità al regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

*M. J. J.*



Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

**Art. 21**  
**Comitato Tecnico**

Il Comitato Tecnico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti, nominati, revocati e sostituiti dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche di spechiata professionalità nelle materie che possono interessare l'attività della fondazione.

Il Comitato Tecnico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione consultiva non scientifica in merito alle attività dei detti organi .

Il Comitato Tecnico predispone il regolamento relativo alle modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Tecnico durano in carica quattroanni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, revoca o decadenza.

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione in caso di prolungata assenza alle riunioni del Comitato o per condotta contraria agli scopi della Fondazione.

In ogni caso il mandato dei membri del Comitato Tecnico scade in concomitanza con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della loro nomina.

Il Comitato Tecnico è presieduto e riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o in caso di sua impossibilità o inerzia su convocazione del Direttore Generale cui deve pervenire richiesta di convocazione da almeno due componenti il Comitato.

Le riunioni si svolgono in conformità al regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato Tecnico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

**Art.22**



**Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è scelto e nominato dal Fondatore Promotore come segue:

- a) un membro nominato dal Consiglio delle Regioni dell'A.N.D.I. socio Promotore Fondatore che delibera ai sensi del comma 4, lettera f, dell'articolo 12 dello Statuto A.N.D.I.;
- b) due membri nominati dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'A.N.D.I. che delibera ai sensi del comma 3, lettera j dell'articolo 10 dello Statuto dell'A.N.D.I. .

Essi sono scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali quanto al Presidente e comunque tra persone esperte nell'ambito delle funzioni loro conferite.

Il Collegio dei Revisori, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di



bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettuando verifiche di cassa.

I componenti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione se richiesti dal Presidente. Il Presidente della Fondazione deve invitare almeno il Presidente del Collegio dei Revisori alla riunione del Consiglio di Amministrazione nella quale si discute del bilancio preventivo e consuntivo nonché nella riunione annuale nella quale vengono fissate le linee guida dell'azione della fondazione per l'anno successivo da tenersi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, nell'ipotesi di mancato funzionamento del Consiglio di Amministrazione e/o di inerzia o di assenza del Direttore Generale assume le funzioni ed i compiti devoluti al medesimo Direttore Generale a termini dell'ultimo comma dell'articolo 19 del presente statuto.

### **Art. 23**

#### **Clausola Arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno sottoposte ad un tentativo preliminare di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione sarà affidato ad un organismo di conciliazione scelto dal soggetto che lamenta la controversia, ovvero dalla Camera di Conciliazione Notarile -Adr Notariato - con sede in Roma alla via Flaminia n. 160.

#### **Modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione**


Il procedimento di conciliazione dovrà iniziare entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso l'organismo di conciliazione designato e concludersi nel termine di legge. Le parti concordano sulla necessità di far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il conciliatore.

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, consulenti, persone di fiducia, rappresentanti delle associazioni di categoria.

Nella fase della conciliazione resta fermo l'impegno alla reciproca lealtà dei comportamenti, nel comune interesse alla composizione della lite e con particolare riferimento:

- a) alla necessità per la parte di comparire personalmente o farsi assistere da persona a conoscenza dei fatti e munita dei necessari poteri;
- b) alla possibilità di richiedere al conciliatore la formulazione di una proposta.

Infine, le parti concordano nel fatto che l'eventuale esito negativo della conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie.



Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il procedimento di conciliazione nel termine di centoventi giorni dall'inizio della procedura, o nel diverso periodo concordato dalle parti per iscritto, la controversia è deferita a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri devono decidere secondo le norme di diritto con la procedura di cui agli articoli 816 e ss. c.p.c. e rendere il lodo rituale entro 180 giorni dall'insediamento. La sede dell'arbitrato sarà in Roma.

Ogni organo della Fondazione, qualora sorgano disaccordi con altri organi in ordine all'interpretazione dello statuto potrà avvalersi del tentativo di conciliazione come sopra regolato ovvero rimettere la decisione sulla interpretazione ad un arbitro unico nominato di comune accordo tra gli organi in contrasto, ovvero indicato dal Presidente della Fondazione. L'arbitro dovrà decidere, dopo aver ascoltato le tesi prospettate, in via irrituale entro giorni 90 dalla audizione. Gli organi che hanno dato origine all'arbitrato saranno tenuti al rispetto della decisione assunta ed a conformare il loro comportamento alla interpretazione resa.

#### **Art. 24** **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del Fondatore Promotore e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentito il Fondatore Promotore e a seguito di parere favorevole dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre ONLUS che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

#### **Art. 25** **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 460/97 e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato .

